





COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI ED AGROALIMENTARI
COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA

ERA
Napoli 12-14 giugno 2024



TEN. COL. MARCO TRAPUZZANO
COMANDANTE NUCLEO CC CITES NAPOLI

1





*Convention International Trade in Endangered Species of wild
fauna and flora*

**Convenzione sul commercio internazionale delle
specie di fauna e flora selvatiche minacciate di
estinzione**

2

CITES e oggetto di tutela

La **Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione**, denominata in sigla C.I.T.E.S. (acronimo con cui è comunemente conosciuta la Convenzione di Washington, ossia Convention on International Trade of Endangered Species of wild Fauna and Flora), è stata approvata a **Washington il 3 marzo 1973** ed è entrata in vigore il **1° luglio 1975**.

Attualmente è applicata in **183 Stati** (www.Cites.org)





Essa regola il commercio internazionale di esemplari di circa **5.500 specie di animali** e di **31.500 specie di piante** (fonte www.cites.org).

3

Esemplare (specimen)

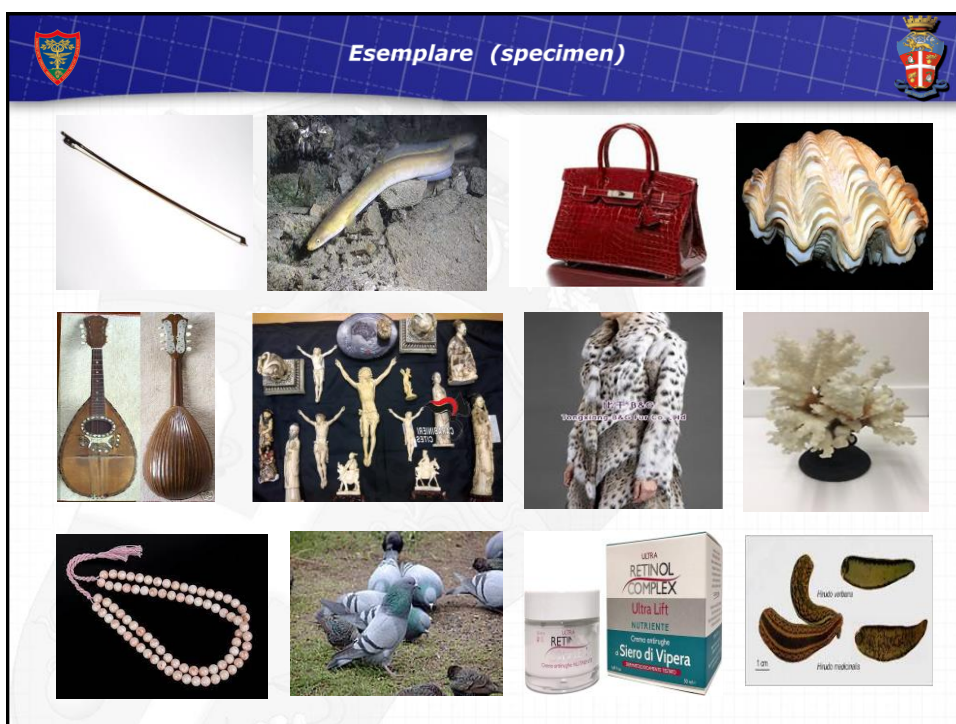
Qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D (reg.338/97); qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.






Questa definizione è stata ripresa ed ampliata dalla legge 150/92 all'art. 8 sexies lettera b)

4



5

Fonti Internazionali
SPECIE TUTELATE CITES - LIVELLI DI PROTEZIONE

Appendice I
*Specie in pericolo d'estinzione (600 ANIMALI - 300 VEGETALI)-Commercio internazionale (a fini commerciali) generalmente **vietato***

Appendice II
*Specie che non sono necessariamente minacciate di estinzione ma per le quali il commercio deve essere controllato per evitare l'eccessivo sfruttamento (4.400 ANIMALI - 28.500 VEGETALI) - Commercio internazionale **permesso ma sottoposto a severa disciplina con licenze e controlli***

Appendice III
*Specie per le quali un Paese richiede aiuto agli altri Stati Parte per la loro tutela in quel Paese (150 ANIMALI - 10 VEGETALI)-Commercio internazionale **sottoposto ad autorizzazioni e controlli***

6



Reg Ce 338/97 s.m.i



*Il Reg. CE 338/97 fornisce un quadro giuridico unitario e definisce i procedimenti e i relativi provvedimenti inerenti al commercio internazionale ed interno per gli esemplari di specie incluse nei **4 allegati A,B,C e D.***

Gli allegati A,B e C corrispondono in linea di massima alle Appendici I, II e III della CITES, ma contengono anche alcune specie non elencate nella CITES, protette dalla legislazione interna dell'UE.

Per conformarsi agli altri regolamenti UE sulla protezione delle specie autoctone, come la Direttiva Habitat 92/42/CEE e la Direttiva Uccelli 79/409/CEE, alcune specie indigene elencate nelle Appendici II e III della CITES sono incluse nell'Allegato A.

L'allegato D, per il quale non esiste un equivalente in CITES, include le specie che potrebbero essere elencate in uno degli altri allegati e per le quali i livelli di importazione in UE sono monitorati.

7



Sanzioni Penali introdotte dalla l. 150/92



Art 1. legge 150/92

*1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito **((con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila))** chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'**allegato A** del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; omisiss

(Fattispecie più frequente in ambito doganale)

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. **(Fattispecie più frequente sul territorio)***

8

Sanzioni Penali introdotte dalla L. 150/92

Art. 2. legge 150/92

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito **((con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno))**, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli **allegati B e C** del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; (Omissis) **(Fattispecie più frequente in ambito doganale)**

f) **detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento; (Fattispecie più frequente sul territorio)**

9

Confisca introdotta dalla L. 150/92

Art. 4.

In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca. Omissis

La norma testé riportata ha la caratteristica di aver dato vita ad una figura di confisca avente "natura speciale, che deve essere applicata indipendentemente dalla sentenza di condanna." Cass. Sez. 3 n.18805 del 27.04.2006 Barbero - Cass. Sez. III penale n.24815).

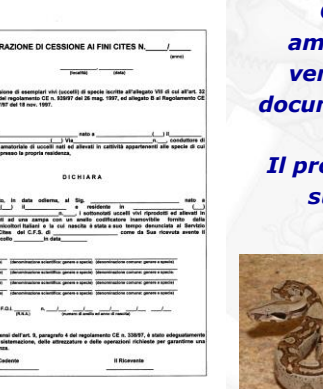




10




Operazione Arca di Noè



Ottobre 2014 – in un controllo amministrativo presso un allevatore veniva rincontrata una anomalia nel documento di cessione CITES di all. B. di un Boa constrictor.

Il protocollo rilasciato dall'ufficio CITES sulla denuncia di nascita non era corretto



Valore del Boa in questione euro 400



11



Operazione Arca di Noè

Si è proceduto poi all' esame del profilo del soggetto sui social network, dal quale è emerso che lo stesso proponeva ai numerosi contatti, di trasportare esemplari da e per la fiera di HAMM in Germania.

La fiera in questione si tiene 4 volte l'anno ed è il centro per gli appassionati di tutto il mondo



12



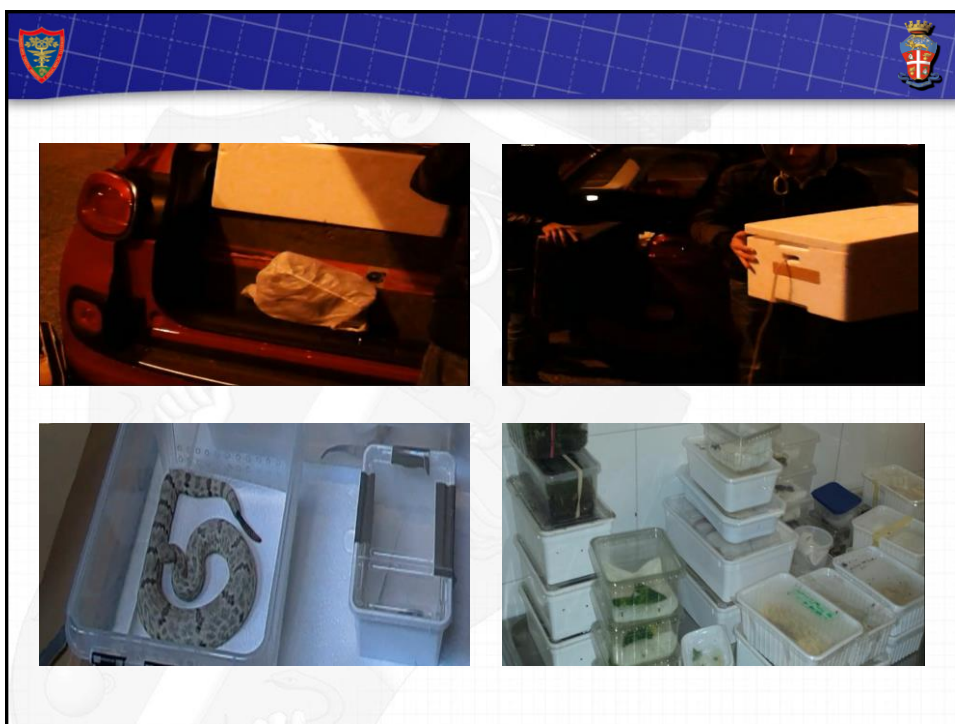

Operazione Arca di Noè

Risultati dell'operazione Sequestro dei seguenti esemplari:

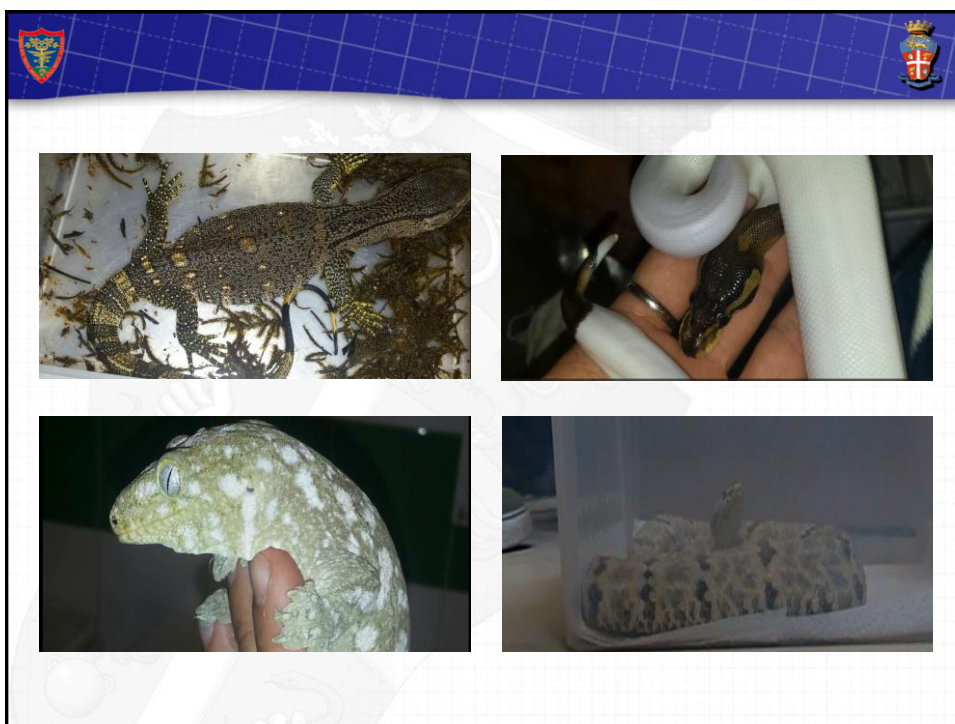
- n. 5 *Dendrobates tinctorius*;
- n. 8 *Dendrobates auratus*;
- n. 5 *Dendrobates leucomelas*;
- n. 2 *Phelsuma* spp.;
- n. 11 *Python regius*;
- n. 2 *Python timorensis*;
- n. 1 *Boa jungle*;
- n. 1 *Boa sunglow*;
- n. 1 *Boa albino*;
- n. 1 carcassa di *Boa salmon*;
- n. 2 *Python bivittatus*;
- n. 2 *Boa constrictor albino*;
- n. 1 *Tupinambis merianae* (successivamente identificato come *Varanus* spp.)

A questi se aggiungono altri NON in CITES per un totale di 117 animali !!!

13



14



15

Operazione Arca di Noè

Due dei quattro soggetti indagati sono stati condannati per tutti i reati ipotizzati dalla PG alla pena di 10 mesi di reclusione

Letti gli artt. 533 e 535. c.p.p. dichiara [REDACTED] e [REDACTED] responsabili per i reati loro ascritti in concorso e li condanna alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 163 c.p. concede a [REDACTED] della sospensione condizionale della pena.

Letto l'art. 538 c.p.p. condanna [REDACTED] al risarcimento del danno cagionato alle costituite parti civili – WWF e LAC - per la cui esatta quantificazione si rimandano le parti al competente giudice civile.

Letto l'art. 541 c.p.p. condanna, infine, i predetti imputati alla refusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile LAC che si quantificano in euro 1710 oltre rimborso forfettario, IVA e cassa previdenziale, nonché alla refusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile WWF nella misura di euro 1.140 oltre rimborso forfettario, IVA e Cassa previdenziale, disponendone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110 c. 3 DPR 115/2002.

16

Operazione Vedi Napoli e poi...vola

In data **30/07/2018** un soggetto veniva fermato dai militari della territoriale su indicazione dei militari del Nucleo CITES di Napoli e della Sezione Operativa Antibraconaggio e dei Reati in Danno degli Animali, che avevano fatto dei servizi di OCP.

Alla denuncia del soggetto seguiva una delega della Procura di S.M. Capua Vetere (CE) tesa alla verifica dell'esistenza di un sodalizio criminale dedito al furto, ricettazione della fauna selvatica e maltrattamento di animali.

Attività di verifica delle connessioni a cui è seguita attività tecnica.

15/12/2018
Perquisizione domiciliare a carico di n. 10 soggetti



Sequestrati
n.800 esemplari vivi di avifauna e
n. 31 esemplari morti;
(Cardellini - verzellini -
pettirossi - lucherini - gheppi-
tordi - allodole)
**300 Kg di materiale
pirotecnico**
n. 85 reti da uccellazione
n. 5 richiami elettromagnetici

17

Operazione Vedi Napoli e poi...vola

Sviluppo dell'Operazione "Vedi Napoli e poi.. Vola I & II": su delega della Procura di S.M. Capua Vetere (CE) sono state eseguite n. 7 misure cautelari, di cui n. 2 arresti domiciliari e n. 5 obblighi di soggiorno e firma alla PG.




Reati Contestati: Associazione a delinquere - Furto Venatorio - Ricettazione - Maltrattamento animali - L. 150/92 (CITES) - L.157/92 (Caccia)

18

Operazione Vedi Napoli e poi...vola

Iurisdictio
Storia e prospettive della Giustizia
N. 2-2021 - VITA GIUDIZIARIA 4
ISSN 2724-2161

Giacomo Urbano

LADRI DI NATURA

Un martedì di settembre, alle sette di mattina di un'estate da Covid mai iniziata, in contemporanea al risveglio dei Cardellus cardelius e dei Serinus Serinus, i Carabinieri del Cites suonano al citofono del condominio di Parco Primavera, in una periferia come tante dell'hinterland napoletano. Chiedono di Gennaro Esposito, gli devono notificare un'ordinanza cautelare per associazione a delinquere¹. Salgono, Gennaro apre la porta, farfuglia qualcosa mentre scorge anche altri nomi accanto al suo, alcuni conoscenti, altri amici, altri più che amici, il suo compagno di banco, legge incredulo rapidamente l'incolpazione e dice in un perfetto italiano al Colonnello torinese del Reparto speciale dell'operazione «Vedi Napoli e... poi vola»: «Ma come? Ci arrestate per degli uccellini? Che sarà mai? Perché non arrestate i delinquenti veri».

Questa era (ed è) la percezione dell'uomo comune nei confronti del furto venatorio, anche se commesso in forma associativa.

Medesima percezione dell'opinione pubblica, della Polizia Giudiziaria non specializzata, dei cattedratici della parte Speciale del Diritto Penale, dei Media ma anche della stessa Autorità Giudiziaria, spesso recalcitrante a fare indagini su questi reati considerati minori, di poco *appeal*, tant'è che quella di cui parliamo è la seconda misura cautelare di questi tipo mai fatta in Italia².

Grazie per l'attenzione

TEN. COL. MARCO TRAPUZZANO
NUCLEO CC CITES NAPOLI